

*H. K. per prefettura  
C. M. U. (2)* 23/19

MINISTERO



DELL'INTERNO

COMANDO GENERALE

N° 3311 - di Prot.

Roma, 22 Febbraio 1924

Ufficio Capo di Stato Maggiore.

Oggetto — Chiamate in servizio degli appartenenti alla M. V. S. N.

*A tutti i Comandi di Zona*

*Al Comando Gruppo Autonomo della Calabria*

*A tutti i Comandi di Legione*

*A tutte le Pubbliche Amministrazioni*

*A tutte le Aziende private interessate*

Consta a questo Comando Generale che alcuni enti pubblici e privati lamentano il frequente richiamo alle armi dei dipendenti funzionari ed impiegati, iscritti alla Milizia Nazionale. Risulta, ancora, che talune aziende private hanno minacciato e minacciano il licenziamento di quanti sono costretti ad assentarsi dal lavoro, per ottemperare all'ordine di richiamo: talchè l'impiegato è posto nella dolorosa alternativa, di affrontare le miserie della disoccupazione o di sottrarsi ad un nobile compito, che risponde alle sue patriottiche, nobilissime idealità. Ciò non può, non deve consentirsi.

Premesso che la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale non può, né deve fare affidamento, soltanto, sulle persone disoccupate, perchè essa non è un istituto di privato soccorso, né, tanto meno, un circolo di ricreazione, ma un grande organismo, che abbraccia tutti i cittadini amanti del bene del Paese: non sembra a questo Comando che le disposizioni emanate - per legge e per regolamento interno - sul richiamo alle armi dei militi e degli ufficiali della M. V. S. N. siano inconciliabili con le esigenze dei vari servizi, pubblici e privati.

È stato a suo tempo disposto che gli impiegati addetti ai pubblici servizi fossero assegnati - esclusivamente - ai reparti di 2° bando (perchè le chiamate - siccome prescrive la legge - fossero meno frequenti); è stato disposto che gli iscritti alla Milizia - sia che esercitino professioni liberali, sia che attendano a pubblici o privati impieghi, in ogni campo di attività statale e sociale - non fossero distolti dal loro quotidiano lavoro, se non in casi di necessità, per motivi di pubblico bene, che superano le comuni, normali esigenze: ed è stato detto e ripetuto - mentre tutta la materia dei richiami alle armi veniva disciplinata con norme tassative e restrittive - che i Comandi nel proccettare gli ufficiali e i militi dipendenti, avrebbero tenuto conto delle singole necessità

personali - onde non avesse mai a patirne - oltre l'indispensabile - la continuità e la regolarità dei vari servizi pubblici e privati.

Se queste norme - come si ha motivo di presumere - sono state osservate da tutti i Comandi che da questo dipendono, non par che sia giustificabile alcun motivo di doglianza. Se poi, taluno ha contravvenuto agli ordini superiori, gradirà questo Comando che le singole infrazioni gli siano segnalate - essendo suo intendimento di prendere, contro gli eventuali responsabili, le più severe misure punitive. Ad ogni buon fine, qui si richiamano, ancora una volta, gli ordini impartiti: e si impegna - per l'esatta, scrupolosa osservanza dei medesimi - la personale responsabilità dei singoli comandanti.

Non è possibile - come taluno vorrebbe - esonerare, totalmente, dai richiami alle armi, questa o quella categoria di impiegati - poichè non è detto che le necessità di servizio, per le quali una azienda pubblica o privata chiede l'esonerazione dei suoi dipendenti, non sussistano egualmente - ed in misura talvolta anche maggiore - in confronto di altre aziende: talché ammessa un'eccezione, altre eccezioni man mano si imporrebbero, in omaggio ad un principio di equità: e l'esonerazione diventerebbe la regola: ed il richiamo costituirebbe l'eccezione: il che è inammissibile. Sta fuor di dubbio che vi ha una graduazione - più che permanente, contingente - nelle esigenze dei vari servizi: ma di questa graduazione si può tener conto - con saggio criterio - nel momento in cui si effettuano i richiami: nè vi ha bisogno di stabilire, in precedenza, un'esonerazione totale di questa o di quella categoria di impiegati.

In tesi generale: è bensì vero - ed è giusto rilevarlo - che le interruzioni di lavoro, le sostituzioni di personale, occorrenti per assicurare i servizi della Milizia Nazionale, costituiscono un onere per le pubbliche e le private aziende: ma è pure egualmente giusto il riconoscere, che senza questo sacrificio (molto frazionato, tuttavia, e quindi, non molto gravoso, singolarmente) non potrebbe sussistere la Milizia Nazionale, la quale - giova ripeterlo - ha bisogno, per la sua esistenza, e per il raggiungimento delle sue finalità, del concorso di tutti i patrioti onesti e disinteressati, e non soltanto di coloro che si offrono per indigenza che supera la fede, o di coloro che, per dovizia di fortune economiche, possono spendere ad arbitrio - e senza disagio - la loro quotidiana attività.

Nè è vano ricordare che la relazione che precede il R. Decreto Legge 20 Agosto 1923 N. 1880 (relativo alle chiamate in servizio della M. V. S. N.) fa appello alla disciplina e alla patriottica fede di tutti i cittadini, perchè siano equamente conciliate le esigenze del quotidiano lavoro con le esigenze che incombono alla Milizia Nazionale, la quale non rappresenta solo un partito, ma serve la causa nazionale.

E tenendo presente questo altissimo monito, sarà agevole il persuadersi, che con la buona volontà degli uni e con il buon senso degli altri, può evitarsi ogni ragione di contesa, e possono armonizzarsi tutte le attività che mirano, oltre i personali interessi, al bene comune.

Il Primo Comandante Generale  
E. DE BONO

